

TRIBUNALE DI NAPOLI**in funzione di GIUDICE del LAVORO****RICORSO EX ART. 414 CPC****e con richiesta ex art.151 c.p.c.**

Per la Sig. FABIANO Anna nata a Afragola (NA) il 27/04/1972 e residente in Casoria (NA) alla via Pio XII, 19, C.F. FBNNNA72D67A064C, rapp.ta e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Carmela Esposito (SPSCML65S57G309C) e dall'avv. Elvira Esposito (SPSLVR64E50G309P), giusta procura in calce al presente atto, presso il cui studio elegge domicilio in Napoli alla Piazza Dante Alighieri, 22, e, che intende ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi PEC: carmelaesposito.5@avvocatinapoli.legalmail.it e elviraesposito@avvocatinapoli.legalmail.it e/o al seguente fax: 0815287259

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, dom.to, ope legis, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Napoli alla via Armando Diaz, 11; pec:

ads.na@mailcert.avvocaturastato.it

- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55, elett.te dom.to ope legis presso l'avvocatura distrettuale dello Stato, in Napoli alla via A. Diaz n.11, pec ads.na@mailcert.avvocaturastato.it



Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55 elett.te dom.to ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Napoli alla via A. Diaz n.11, pec ads.na@mailcert.avvocaturastato.it

Nonché di tutti i docenti inseriti negli elenchi dei trasferimenti e passaggi del personale di ruolo della scuola primaria (Seconda fase – punti B, C e D dell'art.6 del CCNI) per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, di tutti gli ambiti territoriali nazionali che, in seguito al legittimo inserimento nei predetti elenchi di parte ricorrente, verrebbero superati in graduatoria per punteggio e a parità di punteggio per età;

Oggetto: ricorso per il riconoscimento del servizio preruolo e rettifica punteggio e del diritto della ricorrente (e per la relativa condanna) all'assegnazione di sede di insegnamento nell'ambito provinciale di Napoli (Campania 18) o, in subordine, in uno degli altri ambiti secondo le preferenze espresse nelle domande di mobilità.

FATTO

1) La ricorrente, docente di scuola primaria, era inserita nella G.A.E. di Napoli, scuola primaria con punti totali 119 (doc.1); la stessa veniva assunta con contratto a tempo indeterminato del 27.11.2015, stipulato con l'U.S.R. Campania e veniva assegnata su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/16, presso Casoria 1 L. da Casoria Central (NAEE8ET01G) (doc.2). La sig.ra Fabiano ha prestato la sua attività come docente di scuola primaria, regolarmente retribuita, presso la scuola paritaria e precisamente: anno scolastico 2006/07 presso l'Istituto Montessoriano di Casoria; anni



2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015 dal 01.09 al 26/11/2015 presso l'Istituto Salesiano FMA di Napoli per un totale di 9 anni di servizio preruolo.

Con la L. n. 107/2015 (Piano Straordinario di Assunzione), i docenti precari della scuola primaria e della scuola dell'infanzia, al fine di far acquisire loro la titolarità di cattedra, venivano ripartiti in fasi assunzionali a seconda della graduatoria di provenienza e della relativa posizione.

Tali fasi venivano suddivise in: fase 0 (riservata ai docenti iscritti a pieno titolo nelle GAE e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra), fase A e B (riservate ai docenti non di ruolo iscritti a pieno titolo, alla data in vigore della legge, nelle GAE e nelle graduatorie del concorso del 2012), fase C (riservata a coloro, inseriti nelle GAE e nelle graduatorie del concorso del 2012 che non avevano ricevuto alcuna proposta di assunzione nelle fasi precedenti).

In virtù di tale ripartizione, la ricorrente, veniva inserita nella fase assunzionale C), e, per l'effetto, veniva assunta, con contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 27.11.2015 con USR Campania.

Con Ordinanza ministeriale n. 241 dell'08.04.2016, resa sulla scorta del C.C.N.I del 08.04.2016, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al fine di far acquisire la titolarità in una scuola, disciplinava la procedura di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017 alla quale il personale docente poteva aderire volontariamente indicando, fra l'altro, gli ambiti e/o le Province di preferenza, e gli eventuali titoli di precedenza, o sarebbe stato immesso in ruolo previo trasferimento d'ufficio nei posti degli Istituti scolastici rimasti



disponibili.

Di conseguenza, la sig.ra Fabiano, presentava la domanda di mobilità territoriale per l'assegnazione dell'ambito a livello nazionale, specificando:

1) di avere l'esigenza di ricongiungimento ai genitori anziani conviventi, ed indicava, quali preferenze territoriali, ambiti siti in Campania, Lazio, ... (doc3).

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, comunicava alla ricorrente in data 23/08/2016, a mezzo mail, che, “secondo quanto previsto dalla nota prot. 20453 del 27 luglio 2016 della Dg Personale della scuola, la Sua assegnazione per il prossimo triennio e' presso l'istituto: BSIC80300R – ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO (AMBITO LOM0000009) TIPOLOGIA DI POSTO: COMUNE.”(doc.4)

Occorre, sin da ora, precisare che l'Ambito territoriale assegnato alla ricorrente non era indicato fra le sue preferenze e non rispetta, in alcun modo, le tabelle di viciniorietà delle assegnazioni che dovevano trovare applicazione nella procedura di mobilità dei docenti. Infatti la ricorrente, residente a Casoria in Campania, partendo dall'ambito della Campania, veniva assegnata dall'algoritmo all'ambito Lombardia 9.

La ricorrente impugnava il trasferimento sia perché l'ambito assegnato non era stato indicato nella domanda di mobilità, sia perché non era stato riconosciuto alla stessa il servizio preruolo prestato presso scuola paritaria e, i titoli dalla stessa posseduti, e pertanto a fronte dei 119 punti alla stessa riconosciuti nella GAE, nella domanda di mobilità le venivano riconosciuti solo 2 anni del servizio preruolo e il punteggio veniva decurtato a 28.(doc.5)

Una premessa a tal uopo si impone. I docenti, tramite il sistema IOL (una



piattaforma telematica messa a disposizione dal MIUR) indirizzano la domanda di mobilità volontaria alle amministrazioni scolastiche periferiche che provvedono poi alla successiva elaborazione. Su IOL, i docenti, devono caricare tutto il punteggio pre ruolo maturato pari a 6 punti per anno scolastico (ovvero i punti maturati prima della definitiva sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato). Orbene, è accaduto, in modo del tutto immotivato E SU SPECIFICA DECISIONE DEL MIUR - che i docenti che hanno maturato il pre ruolo nello Stato possono computare tale punteggio (6 punti per anno di pre ruolo); i docenti – come la ricorrente, che invece hanno maturato il pre ruolo in istituti paritari, non lo possono inserire, perdendo così ben 6 punti per anno scolastico. Inoltre non si riesce a comprendere dei 9 anni preruolo tutti maturati dalla ricorrente nella scuola paritaria, perché ne siano stati riconosciuti soltanto 2.

In data 18.08.2016, la sig.ra Fabiano aveva anche presentato domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale onde ottenere il ricongiungimento alla propria famiglia. (doc.6)

E' da evidenziare che la sig.ra Fabiano è l'unica ad assistere i genitori con i quali convive: la madre Castaldo Maria di anni 77 è affetta da esiti di carcinoma mammario e, il padre Fabiano Gennaro di anni 80 è affetto da neuropatia diabetica, stenosi di grado medio, scleroateromatosi, insulino dipendente con scarsi risultati, come da documentazione medica, allegata alla domanda.

Nonostante il tentativo di conciliazione, il MIUR non dava alcuna risposta in merito alle richieste della ricorrente che era costretta a prendere servizio a Brescia.



La ricorrente inoltre rilevava il palese errore dell'algoritmo che assegnava a docenti con punteggio inferiore anche a quello illegittimamente calcolato (28), gli ambiti che la stessa aveva indicato nella domanda di mobilità (Campania 18...);

le irregolarità nella procedura di mobilità, risultavano in tutti gli elenchi dei movimenti, pubblicati dai rispettivi U.S.P.

In particolare in Campania, risultavano i seguenti docenti: De Simone Clementina, 11/09/1974; Punti 3; Campania 14; Coccaro Rosa 21.02.1964 punti 3 Campania 25; Cagnassi Annalisa 05.02.1985 punti 8 Campania 14; Martuccelli Anna, 26/11/1980 punti 37 Campania 13, e questi sono solo alcuni docenti che, con un punteggio più basso rispetto a quello assegnato alla sig.ra Fabiano, e che non erano titolari di alcuna precedenza, venivano assegnati definitivamente in ambiti territoriali individuati nella Regione Campania. (doc.7)

In realtà, a fronte dell'intervenuta presa di coscienza dell'erronea attribuzione di sedi campane a docenti non titolari di alcun titolo di precedenza e con un punteggio inferiore rispetto a quello attribuito a parte ricorrente, il resistente Ufficio scolastico avrebbe dovuto, senza indugio alcuno, provvedere alla revoche delle dette assegnazioni, o, quantomeno, assegnare definitivamente la ricorrente ad uno degli ambiti in cui hanno preso servizio i docenti con un punteggio inferiore alla sig.ra Fabiano.

Tuttavia, tale revoca e correzione non è avvenuta.

4) La ricorrente, essendo stato disposto nel CCNI del 12.04.2017 che i docenti per l'anno scolastico 2017/2018, potevano, in deroga al vincolo triennale, presentare domanda di trasferimento interprovinciale, non



depositava ricorso in via giudiziale, ritenendo che il MIUR, volesse in tal modo far rientrare nelle proprie Regioni i docenti, visto l'elevato numero di contenzioso scaturito dalla procedura di mobilità 2016/2017, dovuto all'illegittimità della procedura informatica (il famigerato algoritmo) che in tutti i Tribunali ha visto l'amministrazione soccombente.

Nel mese di maggio 2017, veniva presentata tramite il portale istanze on line del MIUR, domanda di trasferimento interprovinciale (doc.8) e venivano

indicate le seguenti preferenze:

- 1 Ambito CAM0000018 CAMPANIA AMBITO 0018
- 2 Ambito CAM0000019 CAMPANIA AMBITO 0019
- 3 Ambito CAM0000020 CAMPANIA AMBITO 0020
- 4 Ambito CAM0000012 CAMPANIA AMBITO 0012
- 5 Ambito CAM0000013 CAMPANIA AMBITO 0013
- 6 Ambito CAM0000014 CAMPANIA AMBITO 0014
- 7 Ambito CAM0000016 CAMPANIA AMBITO 0016
- 8 Ambito CAM0000021 CAMPANIA AMBITO 0021
- 9 Ambito CAM0000008 CAMPANIA AMBITO 0008
- 10 Provincia NA NAPOLI
- 11 Provincia CE CASERTA
- 12 Ambito LAZ0000001 LAZIO AMBITO 0001
- 13 Ambito LAZ0000002 LAZIO AMBITO 0002
- 14 Provincia RM ROMA
- 15 Provincia LT LATINA

5) Alla ricorrente non veniva concesso il trasferimento e nemmeno il punteggio corretto, sulla base degli anni di servizio preruolo e dei titoli posseduti: da 28, i punti divenivano 40.

6) La ricorrente presentava domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale a mezzo del portale istanze on line (doc.9) e l'USP Napoli non la concedeva per l'anno scolastico 2017/18.

7) La sig.ra Fabiano è in possesso dei seguenti titoli e certificazioni: diploma di maturità magistrale (5 punti); laurea in scienze politiche(6 punti); ha conseguito il grado accademico di magistero in Scienze Religiose



con indirizzo pedagogico-didattico (6 punti); laurea magistrale in scienze religiose con indirizzo pedagogico-didattico (6 punti); ha la certificazione livello IC3 (internet and computing core certification) (1 punto); è esperta in creazione ed orientamento d'impresa (5 punti); è iscritta all'ordine nazionale giornalisti e pubblicisti Roma/Ordine Regionale Campania tess. N.84712; ha superato il concorso per titoli ed esami del personale docente per la scuola primaria bandito da Usp Campania con D.D.G. 2/4/99 e ha sostenuto anche l'accertamento per la lingua straniera (inglese) (12 punti); ha superato il concorso per titoli ed esami del personale docente per la scuola d'istruzione di secondo grado bandito dalla Direzione generale della Campania con D.D.G. 1/4/99 per la classe di concorso A019-discipline giuridiche ed economiche (12 punti). Solo per i titoli posseduti, la ricorrente ha diritto a 53 punti(doc.10).

Pertanto la ricorrente presentava contestualmente anche domanda di passaggio di ruolo e di assegnazione provvisoria sperando di avere più possibilità di ottenere il trasferimento passando alle superiori con l'insegnamento di scienze giuridiche ed economiche – A046 (già A019). (doc.11): purtroppo non otteneva alcun trasferimento ed era costretta a tornare a Brescia.

8) Il CCNI 2018 prevedeva, ancora una volta, la deroga al vincolo triennale e la sig.ra Fabiano presentava domanda di trasferimento interprovinciale (doc.12), indicando come prima preferenza posto di lingua e, in subordine

posto comune, indicando le seguenti sedi:

- 1 Scuola NAEE8ET01G CASORIA 1 LUDOVICO DA CASORIA
- 2 Scuola NAEE8EM01B CASORIA IC 3 M.L. KING-CARDUCCI
- 3 Ambito CAM0000018 CAMPANIA AMBITO 0018 (Provincia NA)
- 4 Ambito CAM0000019 CAMPANIA AMBITO 0019 (Provincia NA)



5 Ambito CAM0000020 CAMPANIA AMBITO 0020 (Provincia NA)
6 Ambito CAM0000012 CAMPANIA AMBITO 0012 (Provincia NA)
7 Ambito CAM0000013 CAMPANIA AMBITO 0013 (Provincia NA)
8 Ambito CAM0000014 CAMPANIA AMBITO 0014 (Provincia NA)
9 Ambito CAM0000016 CAMPANIA AMBITO 0016 (Provincia NA)
10 Ambito CAM0000021 CAMPANIA AMBITO 0021 (Provincia NA)
11 Provincia NA NAPOLI
12 Ambito CAM0000023 CAMPANIA AMBITO 0023 (Provincia SA)
13 Provincia CE CASERTA
14 Provincia LT LATINA

15 Provincia RM ROMA

La sig.ra Fabiano presentava nuovamente, domanda di passaggio di ruolo alla scuola secondaria di secondo grado, per la classe di concorso A046 – scienze giuridiche ed economiche e domanda di assegnazione provvisoria (doc.13 e 14). Anche stavolta, non veniva concesso il trasferimento e non le venivano riconosciuti gli anni di servizio preruolo, prestati nella scuola paritaria, né i titoli posseduti; nella domanda di trasferimento il punteggio restava 40 e gli anni di servizio preruolo da 2 divenivano 1.

La ricorrente presentava in data 13 e 21 agosto 2018 reclamo avverso il mancato trasferimento e anche avverso la mancata assegnazione provvisoria, evidenziandone l'illegittimità per i motivi suindicati e l'esigenza di dover assistere i genitori con gravi patologie; si dichiarava disponibile anche a ricoprire posto di sostegno. (doc.15)

9) L'USP Napoli con circolare n.7938 del 31.08.2018 pubblicava la graduatoria di assegnazione provvisoria interprovinciale con rettifiche ed integrazioni e la ricorrente veniva assegnata per l'anno scolastico 2018/19 su posto di sostegno senza titolo presso IC Ilaria Alpi - Levi di Napoli NAEE8ER03L (doc.16). In data 01.09.2018, la sig.ra Fabiano ha preso servizio nell'Istituto suindicato nel quale rimarrà fino al 31.08.2018.

10) Essendosi aggravate le patologie dei genitori con i quali convive, gli



stessi hanno entrambi presentato domanda all'Inps onde ottenere i benefici di cui alla L.104/92 e succ. mod. (doc.17 e 18).

La ricorrente ha subito un trasferimento ingiusto e illegittimo: è stata costretta a recarsi al lavoro in una scuola distante dalla sua abitazione più di 700 chilometri; ha dovuto sostenere ingenti spese per vitto, alloggio, utenze e biglietti aerei per tornare quasi ogni settimana dai propri genitori (doc.19 e 20); ha evidenziato in tutte le domande di mobilità la mancata attribuzione del giusto punteggio; ha presentato reclami e tentativo di conciliazione. Il MIUR non ha evaso alcuna richiesta della sig.ra Fabiano. La stessa è costretta a ricorrere all'odierno Giudicante onde ottenere la tutela del suo buon diritto.

DIRITTO

Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario

Preliminarmente, si rileva la sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro territorialmente competente ex art. 413 5° comma c.p.c.

In effetti, come da decisione del Consiglio di Stato n 3415/2015 del 07/07/2015 “La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento non



richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa.”

Nel caso di specie, non richiedendo la formazione della graduatoria alcun margine di discrezionalità della P.A., siamo in presenza di vicende di lavoro privatizzato, che trova fonte e regolamento in norme di legge e di contrattazione.

Ed ancora per mero scrupolo difensivo, si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale è territorialmente competente per la causa de qua, in quanto Napoli è la sede di effettivo servizio dell’odierna ricorrente, giusto l’art. 413 cpc co 5 che individua quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni “il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto” .

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 62/2000 –
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE VIOLAZIONE ART. 2
COMMA 2 DEL D.L. N. 255/2001 DEL 3 LUGLIO 2001 (CONVERTITO
CON LEGGE DEL 2 AGOSTO 2001) - VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL’ART. 3 e 97 DELLA COSTITUZIONE –
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI
COSTITUZIONALI DI RAGIONEVOLEZZA E DI EQUITÀ
RETRIBUTIVA (DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 3



E 36 COST.), NONCHÉ DEL CONNESSO PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE TRA LAVORATORI DI CUI ALL'ART. 6 D. LGS. N. 368/01 E ART. 45, COMMA 2, D. LGS. N. 165/01 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/78/CE [DEL CONSIGLIO, DEL 27 NOVEMBRE 2000, CHE STABILISCE UN QUADRO GENERALE PER LA PARITÀ DI TRATTAMENTO IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI CONDIZIONI DI LAVORO (GU L 303, PAG. 16)] ED ALL'ARTICOLO 14, [PARAGRAFO] 1, LETTERA C), DELLA DIRETTIVA 2006/54/CE [DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 5 LUGLIO 2006 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/70/CE DEL CONSIGLIO, DEL 28 GIUGNO 1999.

La questione posta a Codesto Ecc.mo Organo Giudicante è la seguente: se sia legittima la condotta ascrivibile all'Amministrazione resistente che ha irrazionalmente negato (nella pregressa mobilita 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019) il diritto della ricorrente alla valutazione del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale.

Sul punto, del resto, la più recente giurisprudenza del Tribunale di Milano (TRIBUNALE DI Milano sentenza n. 66/2017 – SEZIONE LAVORO RG 9743/2016), in caso identico a quello per cui oggi è causa, ha reso un significativo orientamento: “I servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali” .



Non possono residuare dubbi quindi circa l'illegittimità con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di uguaglianza e di imparzialità della PA (art. 3 e 97 costituzione), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche. PQM il Tribunale di Milano in funzione del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando.... Ordina alle amministrazioni convenute, previa disapplicazione delle disposizioni di cui alle note comuni del CCNI per la mobilità del personale docente anno scolastico 2016/2017 nella parte in cui dispone che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile, di valutare nella graduatoria per la mobilità anno scolastico 2016/2017 e seguenti, il servizio di insegnamento svolto dalla ricorrente in istituto scolastico paritario dall'anno scolastico 2000/2001 all'anno 2014/2015 nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e per l'effetto attribuire nella predetta graduatoria per la mobilità i 40 punti corrispondenti ai fini dell'attribuzione della sede di servizio spettante in base al corretto punteggio di mobilità con conseguente aggiornamento".

A ciò si aggiunga che in un recente provvedimento del Consiglio di Stato i giudici di Palazzo Spada hanno rilevato che il mancato riconoscimento del punteggio preruolo maturato in istituti non statali sembra porsi in contrasto



con il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituzioni scolastiche) stabilito dalla legislazione statale (l. n. 62 del 2000, l. n. 107 del 2015) ”.

Per di più il Tar Lazio in una recentissima ordinanza ha riconosciuto in fase cautelare il diritto dei ricorrenti a che l'intero punteggio del servizio preruolo svolto nelle scuole paritarie venga computato nelle graduatorie di mobilità per gli anni dal 2000 al 2015.

Appare, quindi, irrazionale e contraddittoria la condotta del MIUR che, prima dell'immissione in ruolo di parte ricorrente ha legalmente riconosciuto, ai fini del punteggio, il servizio pre ruolo prestato nella paritarie per INTERO. Riconoscimento, oggi, del tutto negato.

Se il MIUR ha dato valore legale a tale servizio prima dell'immissione in ruolo, lo stesso valore legale deve essere riconosciuto a parte ricorrente sia ai fini della mobilità territoriale, sia ai fini della ricostruzione di carriera.

Che senso ha riconoscere e poi negare il valore legale del servizio pre ruolo? E tra l'altro riconoscere su 9 anni, solo 2 anni e nella mobilità 2018, addirittura 1 anno soltanto?

Del resto, parte ricorrente ha lavorato nelle medesime condizioni lavorative dei colleghi statali, ha contribuito alle spesa pubblica per mezzo degli istituti paritari sostituti di imposta, al pari dei colleghi statali, sviluppando esperienze e professionalità pari a quelle maturate dai colleghi che hanno prestato servizio presso istituti pubblici. Significativo del resto è l'orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto.

Con sentenze n. 2652 e 2651 del 16.3.2017 Il Tribunale di Roma, G.L. dott. Selmi, ha dichiarato il diritto delle ricorrenti al riconoscimento ai fini della



mobilità e della formazione della graduatoria in relazione al servizio di insegnamento pre ruolo nelle scuole paritarie. Il Tribunale di Roma ha quindi condannato rispettivamente le amministrazioni resistenti al riconoscimento del predetto punteggio aggiuntivo di ulteriori 33 e 24 punti oltre alla rifusione delle spese legali.

Ed ancora. Il Tribunale di Napoli con ordinanza n. 16877/2016 del 06/09/16 ha riconosciuto, ai fini della mobilità 2016/2017, il servizio prestato nella scuola paritaria. Il Tribunale di Napoli ha dichiarato “il diritto del ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità 2016/2017, del servizio d’insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle “Note comuni” allegate ai CCNI 2016, 2017 per la mobilità del personale docente”

Parte ricorrente, quindi, chiede la corretta applicazione dei requisiti direttamente fissati dalla legge: il principio di equiparazione fra l’insegnamento prestato in scuole pubbliche o statali e quello prestato presso le scuole private paritarie ai fini della mobilità territoriale 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019, di cui all’art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 che così recita: “i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali” .

Ora, è indubbio che la posizione giuridica e scolastica della ricorrente rientri in tale previsione normativa. E, la ratio giuridica di tale legittima pretesa, è provata dalla documentazione versata in atti. Infatti gli Istituti presso cui la



docente ha svolto la prestazione dall'anno scolastico 2006/2007 all'anno scolastico 2014/2015 (periodo normativo richiesto dalla legge ai fini dell'equiparazione) sono istituzioni che rispettano gli obiettivi e gli standard fissati dal sistema pubblico di istruzione, impegnandosi ad elaborare il progetto formativo in armonia con la Costituzione e con il piano dell'Offerta formativa conforme all'ordinamento scolastico. La ricorrente ha svolto tale insegnamento con pari dignità professionale delle colleghe che hanno prestato medesimo servizio nel ruolo statale.

Ora, la legge nazionale sulla parità scolastica, il diritto allo studio e all'istruzione (L. 10 marzo 2000, n. 62), prevede all'articolo unico che le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico: «il sistema nazionale d'istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie, private e degli enti locali.

La ratio del superiore contesto normativo è evidente. Gli artt. 33 e 34 Cost. esprimono i principi della libertà di insegnamento, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi; le scuole paritarie sono una parte integrante del sistema nazionale di istruzione e concorrono, con le scuole statali e degli enti locali, al perseguimento di un obiettivo prioritario, e cioè l'espansione della offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita (Cons. Stato Sez. VI, 18/05/2015, n. 2517).

Da ciò discende un evidente corollario: se le scuole paritarie costituiscono parte integrante del sistema scolastico statale, in ossequio ai principi



costituzionali contemplati dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, stessa posizione deve essere riconosciuta ai docenti che prestano servizio presso tali istituzioni scolastiche.

In ossequio a tali principi le tabelle di valutazione dei titoli dei concorsi di merito del personale docente, hanno giustamente disposto, in seno alla parte ricorrente, l'attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado.

Infatti, nel momento in cui la ricorrente è entrata nel circuito delle scuole statali, il servizio di insegnamento prestato nelle scuole paritarie private le è stato riconosciuto pienamente dall'Ufficio Scolastico Provinciale nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento per il ruolo e per le nomine a tempo determinato. In pratica, prima di entrare in ruolo, con contratto a tempo indeterminato, il punteggio le è stato valutato. Pur tuttavia, con grave rammarico, dopo l'immissione in ruolo della parte ricorrente, il MIUR in modo irrazionale ed in eccesso di potere oltre che di congrua motivazione, ha volontariamente deciso che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. In pratica, in modo del tutto irrazionale, sono stati annientati, in eccesso di potere, 8 anni di servizio. La condotta ascrivibile al MIUR, allora, è totalmente estranea al panorama normativo nazionale e comunitario.

Si ritiene che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 62/2000 nel sistema nazionale di istruzione, non abbia ragione di persistere un distinguo fra scuole statali e non statali o private e, quindi, conseguentemente tra docenti delle scuole statali e docenti delle scuole paritarie. Ciò si ricava, in modo chiaro ed incontrovertibile, dalla mera lettura dei vari commi della



Legge, che, in sintesi, inseriscono le scuole paritarie private - come quelle degli Enti locali- a pieno regime nel sistema nazionale di istruzione (comma 1), conferiscono il potere di rilasciare titoli di studio aventi valore legale, anche svolgendo gli esami di stato (allo stesso modo delle scuole statali (comma 2), assicurano piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale, l'indirizzo pedagogico-didattico e, più in generale, in ordine al progetto educativo, improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Carta Costituzionale (comma 3). Quanto precede, in una parola la "parità", a seguito di un espresso riconoscimento - a mezzo decreto ad opera del Ministero della Pubblica Istruzione (comma 6), oggi Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), previo accertamento dell'originario possesso e della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità (comma 4), fra i quali la presenza di personale docente fornito del titolo di abilitazione. Pertanto, la Legge n.62/2000 ha introdotto nell'ordinamento giuridico e nel sistema nazionale di istruzione -come espressamente denominato - il principio di equiparazione fra l'insegnamento prestato in scuole pubbliche o statali e quello prestato presso le scuole private paritarie. E difatti, regolando la materia delle graduatorie permanenti del personale docente, l'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (convertito con Legge del 2 agosto 2001), ha disposto testualmente che: "i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali." Orbene, soffermiamoci sul dato letterale della norma: i servizi resi nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura per il servizio prestato nelle



scuole statali. Bene, il dato normativo è inequivocabile: valutare nella stessa misura vuol dire riconoscere medesimo valore legale ai servizi paritari e statali. Nessuna differenza in termini qualitativi; nessuna differenza di trattamento, quindi, dal punto di vista legale.

Il principio di equiparazione, pertanto discende analogicamente dalla predetta Legge 2 agosto 2001 (che, in quanto successiva, prevede espressamente la categoria delle scuole paritarie) e si deve applicare alla materia della ricostruzione di carriera e, in particolare, per ciò che interessa in questa sede, alla procedura di mobilità straordinaria 2016-2017 -2017/2018 – 2018/2019. Del resto, la stessa Giurisprudenza amministrativa proprio in relazione al principio della parificazione dei servizi prestati ha avuto modo di osservare il seguente principio: l'art. 2 del D.L. n. 255/2001 ha previsto che, a decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'aggiornamento della graduatoria, con periodicità annuale, deve essere ispirato al principio della parificazione dei servizi prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla L. n. 62/2002 a quelli prestati nelle scuole statali (Cons. Stato Sez. VI, 07/09/2006, n. 5168). Sia la Legge 62/2000, sia il Decreto Legge 255/2001, sia la Sentenza del Consiglio di Stato 1102/2002, sia la normativa primaria per le graduatorie permanenti o per il conseguimento dell'abilitazione, non fanno riferimento alla natura del rapporto di lavoro instaurato dal docente con la scuola (pubblico o privato). E' evidente che il servizio, ai fini del punteggio intero per la mobilità, deve essere riconosciuto in presenza dei requisiti essenziali, tutti individuati nel curriculum della ricorrente:

- sia stato svolto con il titolo richiesto dall'ordinamento a far data dall'anno



2000 (la ricorrente ha prestato servizio dal 2006);

- sia stato assoggettato ai contributi previdenziali e assicurativi (tranne i casi di esenzione);
- sia stato svolto presso una scuola statale o paritaria;
- sia stato svolto nell'ambito del curriculum scolastico riferibile ad una specifica classe di concorso.

Il principio di equiparazione, pertanto discende analogicamente dalla predetta Legge 2 agosto 2001 (che, in quanto successiva, prevede espressamente la categoria delle scuole paritarie) e si deve applicare alla materia della ricostruzione di carriera e, in particolare, per ciò che interessa in questa sede, alla procedura di mobilità straordinaria 2016-2017 e 2017/2018 e 2018/2019.

Quindi, l'incurante applicazione dell'attuale disciplina normativa, determinerebbe l'attuazione di un sistema basato sul riconoscimento del servizio preruolo, solo parziale, con ovvie conseguenze di rallentamento della progressione stipendiale, del tutto ingiustificate alla luce del principio di parità di trattamento tra lavoro a tempo indeterminato e lavoro a tempo determinato, e prive di ragioni oggettive.

Alla luce di tali premesse, va dunque parificato il servizio svolto dai docenti nelle scuole paritarie. La mancata piena valorizzazione del servizio preruolo, comporterebbe una palese violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (artt. 3 e 36 Cost.), nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01. E nel panorama normativo italiano, non possono esservi fonti normative che, in assenza di



esplicite “ragioni oggettive”, limitano il diritto dei lavoratori pubblici a tempo determinato a godere degli stessi vantaggi che lo Stato membro riserva ai lavoratori pubblici a tempo indeterminato.

“Gli artt. 33 e 34 Cost. esprimono i principi della libertà di insegnamento, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi; le scuole paritarie sono una parte integrante del sistema nazionale di istruzione e concorrono, con le scuole statali e degli enti locali, al perseguimento di un obiettivo prioritario, e cioè l'espansione della offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita”

(Conferma della sentenza del T.a.r. Lombardia, Milano, sez. III, n. 859/2014). Cons. Stato Sez. VI, 18/05/2015, n. 2517 In base all'art. 1 della legge n. 62/2000, le scuole paritarie - che costituiscono, unitamente alle scuole statali, il sistema nazionale di istruzione - sono "le istituzioni scolastiche non statali che (...) corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate dai requisiti di qualità e di efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6". Il riconoscimento della parità da parte dell'autorità ministeriale consegue alla verifica, da parte della medesima autorità, della sussistenza originaria (e del mantenimento) delle condizioni prescritte dalla legge (T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 19/12/2011, n. 2050).

Quindi, ci interroghiamo sulla conformità della condotta amministrativa rispetto alla normativa comunitaria e costituzionale, nei limiti in cui essa prevede che un lavoratore che ha prestato un servizio pre ruolo nelle scuole paritarie, a differenza di un lavoratore del settore pubblico, non abbia diritto



al riconoscimento del medesimo punteggio ai fini della mobilità territoriale
2016/2017 – 2017/2018-2018/2019.

VIOLAZIONI COMUNITARIE – VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/78/CE [DEL CONSIGLIO,
DEL 27 NOVEMBRE 2000, CHE STABILISCE UN QUADRO
GENERALE PER LA PARITÀ DI TRATTAMENTO IN MATERIA DI
OCCUPAZIONE E DI CONDIZIONI DI LAVORO (GU L 303, PAG. 16)]
ED ALL'ARTICOLO 14, [PARAGRAFO] 1, LETTERA C), DELLA
DIRETTIVA 2006/54/CE [DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO, DEL 5 LUGLIO 2006 – Violazione e falsa applicazione della
Legge n. 124/1999

Lo Stato, allora, non può applicare trattamenti differenti tra lavoratori
appartenenti alla medesima categoria, soprattutto quando, il concetto di
equiparazione, presenta una forte radice normativa.

Da queste considerazioni discende che non riconoscere alla ricorrente
l'anzianità maturata nel periodo pre ruolo ai fini della mobilità, realizza una
disparità di trattamento nel senso sopra chiarito e, come tale, contrastante
con i principi Comunitari in materia di parità delle condizioni di lavoro così
come interpretati dalla Corte di Giustizia.

Decisiva, ancora una volta, la tutela della categoria grazie all'applicazione
della direttiva 1999/70 e le successive clausole, tese a “migliorare la qualità
del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non
discriminazione.

Premesso ciò, sempre nella giurisprudenza europea si cita anche la clausola
5 dell'Accordo Quadro che ha come origine la già menzionata direttiva



1999/70: quella riguardante, nello specifico, «Misure di prevenzione degli abusi». A tal fine, si rammenta che «gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti».

La Corte di Giustizia UE ha chiarito che la nozione di ragioni oggettive “deve essere intesa nel senso che la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguano il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui si iscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria” (sent. Dal Cerro Alonso, § 57 e 58).

Appare “ictu oculi” evidente, che la mancata piena valorizzazione del servizio preruolo, a fini della mobilità, comporterebbe una indubbia violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 36 Cost.), nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all’art. 6 D. Lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01”. E che nel “panorama normativo italiano, non possono esservi fonti pattizie che, in assenza di



esplicite “ragioni oggettive”, limitano il diritto dei lavoratori che hanno prestato servizio pre ruolo negli istituti paritari a godere degli stessi vantaggi che lo Stato membro riserva ai lavoratori pubblici a tempo indeterminato”.

Il MIUR, allora, con l’interpretazione ha applicato una palese discriminazione tra il periodo pre ruolo prestato nelle scuole paritarie ed il periodo pre ruolo svolto nelle scuole statali.

Non riconosce a detti periodi pari dignità.

A tal fine, si richiama anche, seppur indirettamente, il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato sancito dall’ordinamento comunitario e, nello specifico, dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE secondo la quale “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.”

I principi di cui sopra, peraltro, ai fini contrattuali, sono stati anche confermati dalla più recente giurisprudenza di merito. A leggere una recentissima sentenza della Corte d’Appello di Trieste, la n.374 del 17 settembre 2014, dove una docente dopo avere vinto in primo grado gli è stato riconosciuto, anche in appello, ai fini giuridici ed economici il servizio di 28 anni pre-ruolo (cfr ex multis: Tribunale di Rimini n. 2014/64; nello stesso senso: Tribunale di Genova; Tribunale di Padova; Tribunale-di-Vercelli-Sentenza-del-03-02-15 – Tribunale di Torino n° 1319/2015 – Tribunale di Livorno 362/2015).



Appare di solare evidenza, pertanto, che la condotta del MIUR è stata adottata sull'erroneo presupposto che sussistano due categorie di docenti nettamente distinte: quella degli insegnanti nelle scuole statali e quella degli insegnanti nelle scuole paritarie. Ma questa non è la verità, poiché l'insegnante – come la ricorrente - che ha maturato i 180 giorni richiesti ha indubitabilmente acquisito un'esperienza didattica presso istituti parificati e non si vede la ragione, perché il servizio non debba esserle valutato.

La condotta amministrativa oggi censurata quanto agli interessi qui rappresentati provoca, quindi, direttamente una vera e propria lesione della possibilità di esercitare liberamente le proprie scelte di vita, anche in relazione all'accesso al lavoro, al miglioramento della propria condizione di vita, in assoluto spregio di principi costituzionali che riconoscono al cittadino il diritto alla scelta dell'attività lavorativa che intenda svolgere sulla base delle proprie possibilità e del modo in cui intenda svolgere la predetta attività, come mezzo fondamentale di realizzazione e attuazione dell'interesse allo sviluppo della propria personalità, senza discriminazioni che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specificatamente richiesta dal tipo di attività”.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO, GENERALE ED INDEROGABILE, DI SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA IN TEMA DI MOBILITÀ, NON AVENDO RISPETTATO L'ORDINE DEGLI AMBITI TERRITORIALI INDICATI NELLE DOMANDE DI TRASFERIMENTO, PRODOTTE DALLA RICORRENTE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. (ART. 97 COST.), OLTRE CHE



DELL'ART. 1, COMMA 108, L. N. 107/2015, DELL'ART. 6 CCNL MOBILITÀ SCUOLA DEL 8.4.2016, E DELL'O.M. N. 241/2016, NONCHÉ DELL'ART. 28, COMMA 1, D.P.R. N. 487/1994. DETTO PRINCIPIO, INVERO, VINCOLAVA L'AMMINISTRAZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L. 124/1999.

Per quanto espresso la procedura di assegnazione e la nuova mobilità è affetta da eccesso di potere per manifesta illogicità e palese iniquità, posto che essa viola palesemente le disposizioni di cui alla Legge n. 124/1999 le quali hanno introdotto nell'ordinamento giuridico una regolamentazione in forza della quale la collocazione nelle graduatorie del personale docente deve avvenire esclusivamente in base al miglior punteggio (titoli e servizio) vantato da ciascun iscritto. Criterio questo del “maggior punteggio” è stato ribadito in varie occasioni anche dal TAR Lazio (cfr. Sentenza n.2199/2001), nonchè dalla più recente giurisprudenza di merito.

La ricorrente ha compilato correttamente le domande di mobilità, e la prova è rinvenibile proprio nelle domande allegate in cui emerge il criterio di viciniorietà al proprio ambito di residenza in virtù del punteggio maturato.

La domanda di mobilità della ricorrente, quindi, andava valutata applicando i principi di concorsualità e meritocrazia. Donde, il MIUR, anche con il CCNI nuovo contratto 2017/2018 ha violato il principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità, non rispettando l'ordine degli ambiti territoriali indicati nella domanda di trasferimento, prodotta dalla ricorrente -tale condotta amministrativa concretizza una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. (art. 97 cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, l. n. 107/2015,



dell'art. 6 ccnl mobilità scuola del 8.4.2016, e dell'o.m. n. 241/2016, nonché dell'art. 28, comma 1, d.p.r. n. 487/1994. Detto principio, invero, vincolava l'amministrazione.

Mette conto osservare, che il principio di concorsualità della graduatoria, vincolava il MIUR, in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, AD UNA SCRUPOLOSA VALUTAZIONE dei titoli di servizio per i quali sono predeterminati specifici punteggi.

La ricorrente, come documentato in atti, presenta un punteggio elevatissimo. Da qui l'errata applicazione dell'Ordinanza Ministeriale n.241/2016 e della nuova contrattazione 2017/2018 poichè in contrasto con le norme di legge in materia di assunzione, trasferimenti e precedenze, nonché in violazione e contrasto con i commi 73 e 108 dell'articolo 1 della L.107/2015, violazione ed operatività del comma 196 della legge 107/2015 e del comma 98 della stessa legge. Non solo. Si profila in tale sede anche la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione che sanciscono il principio di uguaglianza dei cittadini lavoratori e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, oltre l'eccesso di potere, l'irragionevolezza ed illogicità e violazione di legge dell'articolo 399 D.L. 297/1994 nelle procedure di assegnazione dei posti, assunzione mobilità.

La procedura di assegnazione della sede alla ricorrente, così come la intera procedura di mobilità sono illegittime in quanto si basano sull'applicazione della ordinanza ministeriale n.241/2016, che è palesemente illegittima e contraria a norme di legge e principi costituzionali e che ha dato causa a una serie di procedure di assegnazione viziate ed errate.



Il MIUR, inoltre, attraverso il suo ignoto "algoritmo" sta operando in violazione di legge disapplicando anche le pronunce dei vari Tribunali Amministrativi Regionali che, ritenuta la illegittimità dell'ordinanza ministeriale n.241 del 2016 che ne hanno sospeso gli effetti, come nel caso dell'ordinanza di sospensione della mobilità resa nel giudizio n.6565/2016 Tar Lazio. L'applicazione dei criteri e delle fasi dell'ordinanza ministeriale 241/2016, ha generato con effetto c.d. "a cascata", assegnazione di posti non dovuti e la violazione del principio di uguaglianza e delle assegnazioni delle priorità previste per legge, creando un procedimento aberrante, oltre che ingiusto. Nemmeno le decisioni dei Tribunali Amministrativi, infatti, hanno arrestato l'illegittimo incedere del MIUR e dei suoi dirigenti che stanno proseguendo nell'applicazione di una procedura e di principi profondamente ingiusti e contro legge.

E' dunque evidente che docenti con punteggio inferiore a quello vantato dalla ricorrente hanno illegittimamente occupato sedi scolastiche dell'Ambito Campania¹⁸ che invece, tenendo conto del maggiore punteggio, spettavano all'odierna ricorrente.

Occorre osservare che il provvedimento di assegnazione della ricorrente all'ambito territoriale Lombardia 9, è assolutamente illegittimo in quanto inficiato da evidenti irregolarità.

E' opportuno sul punto ricostruire il quadro normativo: con ordinanza ministeriale n.241 del 08.04.2016, il MIUR disciplinava la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/17, e, in base all'art.1, ha previsto che "le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale



integrativo concernente la mobilità del personale della scuola citato in premessa”.

Il citato C.C.N.I. del 08.04.2016 “concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2016/17” all’art.3, avente ad oggetto “la mobilità territoriale a domanda e d’ufficio” ha disposto espressamente che: “1) A decorrere dall’anno scolastico 2016/17 il personale che partecipa alle operazioni di mobilità è assegnato agli ambiti territoriali di cui all’art.1 comma 66 della legge 107/2015, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi. 2) Il personale immesso in ruolo entro l’anno scolastico 2014/15 ha titolo a partecipare alla mobilità per acquisire la titolarità in una scuola degli ambiti della provincia di attuale titolarità. 3) In attuazione di quanto previsto dall’art.1 comma 108 della legge 107/15 il personale docente assunto in ruolo sino all’anno scolastico 2014/15 può produrre domanda di trasferimento in deroga a quanto previsto dall’art.399 comma 3 del dlgs 297/94 come modificato dalla legge n.124/99 e dall’art.15 comma 10 bis del d.l. 104/2013 convertito in legge 128/13. 4) Il personale di cui al comma precedente, che partecipa alla mobilità al di fuori della provincia di propria titolarità, concorre all’assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto o per l’assegnazione della titolarità in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti. 5) Il personale docente assunto nell’anno scolastico 2015/16 di cui all’art.399 del testo unico di cui al dlgs 16.04.1994, n.297 su sede provvisoria (fasi 0 e A del piano assunzionale), al fine di ottenere la sede definitiva nell’ambito della provincia di titolarità, partecipa alla fase A punto 2 di cui all’art.6...”.



Ai sensi del suindicato art.6 del citato C.C.N.I., le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi: 1) Fase A avente ad oggetto i trasferimenti e passaggi di ruolo all'interno della provincia (compresa assegnazione sede definitiva neoassunti nell'a.s. 2015/2016 da fase 0 ed a); 2) Fase B (i cui destinatari sono gli inseriti nelle graduatorie del concorso bandito con D.M. n.82/2012 e facenti parte delle fasi b e c del piano straordinario di cui alla legge 107/15), che aveva ad oggetto i trasferimenti fuori provincia e passaggi di cattedra e di ruolo fuori provincia per gli assunti entro il 2014/15 (titolarità su scuola solo nel primo ambito) e l'assegnazione della sede definitiva in provincia per concorso 2012 fasi b e c (titolarità solo su ambito). 3) Fase C, i cui destinatari sono i docenti assunti da GAE nelle fasi b e c del piano straordinario di cui alla legge 107/15 avente ad oggetto l'assegnazione di una sede definitiva e la titolarità solo su ambito, si svolgeva in un'unica fase per l'assegnazione della sede definitiva su tutto il territorio nazionale. 4) fase D, riservata agli assunti nell'anno scolastico da fasi 0 ed A del piano di assunzione di cui alla legge 107/15 provenienti da graduatorie di concorso i cui destinatari possono proporre "istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito" dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. Il successivo art.13 del medesimo C.C.N.I. ha regolato il "sistema delle precedenze" prevedendo, chiaramente, che "le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle quattro fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sotto elencata viene



evidenziata la fase o le fasi del movimento cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica”.

Al fine della realizzazione delle descritte 4 fasi di mobilità, l’ordinanza del 08.04.2016, all’art. 3 che regola la “presentazione delle domande”, ha stabilito espressamente che “Il personale docente ed A.T.A. deve inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione e presentarle al dirigente scolastico dell’istituto o dell’ufficio presso cui presta servizio attraverso il portale istanze on line del sito del M.I.U.R.”.

Al comma 7, sempre l’art.3 ha disposto che “le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell’interessato; il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l’ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituti di istruzione secondaria, la classe di concorso di titolarità. Nella apposita sezione del modulo di domanda devono essere elencati i documenti allegati”; al successivo comma 8, ha precisato che “i docenti e il personale ATA devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle istanze on line e del sito del MIUR nell’apposita sezione mobilità 16/17”.

La medesima ordinanza ministeriale, dopo avere previsto, all’art.4, la documentazione da allegare alle domande ed aver sancito, al successivo art.5, la possibilità di rettifiche, revoche e rinunce, all’art.6, avente ad oggetto “organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi,



pubblicazione del movimento e adempimenti successivi” ha previsto che “i trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed ATA, sono disposti dal Direttore Generale dell’ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle province di competenza, entro le date stabilite dal precedente art.2. L’elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene pubblicato all’albo dell’Ufficio scolastico regionale e dell’ufficio territorialmente competente, con l’indicazione a fianco di ogni nominativo, della scuola o dell’ambito di destinazione, della tipologia di posto e del punteggio complessivo e delle eventuali precedenza, nel rispetto delle norme di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e successive mod. Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso l’Ufficio territorialmente competente cui è stata presentata la domanda e per posta elettronica all’indirizzo inserito all’atto della registrazione nel portale istanze on line”.

Sul punto, l’allegato 1 del C.C.N.I. ha affermato che “Per ciascuna delle operazioni, l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli, allegata al presente contratto. L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio”.

L’allegato suindicato ha regolato, anche lo svolgimento della fase C, per gli ambiti nazionali, nonché quello della fase D delle medesime procedure di mobilità previste dall’art.6 del C.C.N.I. del 08.04.2016.

Appare, dunque, evidente che, nel sistema delineato dall’art.6 del C.C.N.I. del 08.04.2016, così come specificato ed articolato dall’Allegato 1, la



mobilità avrebbe dovuto svolgersi secondo un criterio basato sul punteggio e sulle precedenze indicate nella norma: il docente che ha posto in essere la domanda di mobilità in relazione al punteggio ed alla sussistenza dei requisiti di cui all'art.13, avrebbe dovuto avere la precedenza nella scelta della destinazione definitiva della mobilità, in relazione ai posti disponibili e secondo l'ordine indicato nella domanda.

In breve, sulla scorta della richiamata normativa, i criteri previsti per l'assegnazione dell'ambito territoriale e, di conseguenza, per la titolarità di una cattedra, sono due: 1) eventuali diritti di precedenza ai sensi dell'art.13 del CCNI; 2) punteggio più alto conseguito per la medesima fase di assunzione.

Ebbene, sulla scorta della normativa richiamata, che già di per sé presenta gravi motivi di illegittimità e di disparità di trattamento, il MIUR, applicando erroneamente i criteri delle precedenze e dell'assegnazione dell'ambito indicato seguendo il punteggio più alto, ha destinato gli ambiti territoriali senza alcun rispetto del principio della prevalenza in graduatoria scandito dal punteggio attribuito a ciascun docente e delle eventuali condizioni di precedenza sussistenti in capo ai richiedenti. A sostegno di quanto asserito, in una recente pronuncia che ha evidenziato l'assoluta illegittimità dell'operato dell'Amministrazione, è stato affermato che “l'ordine posizionale delle preferenze ha portato ad un completo stravolgimento dei punteggi generali nell'assegnazione delle sedi, nel senso che docenti che avevano punteggi anche molto alti si sono visti negare sedi da loro indicate nelle domande di trasferimento perché assegnate a docenti con punteggi inferiori che avevano indicato quelle medesime sedi ma in un



ordine diverso... invece, l'amministrazione scolastica avrebbe dovuto assegnare la sede di servizio, per tutti gli ambiti territoriali indicati, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di trasferimento, secondo l'unica legittima modalità consentita, ovvero quella dello scorrimento della graduatoria, ovviamente fino alla totale copertura dei posti disponibili. Il tutto seguendo tassativamente l'ordine della graduatoria, ovvero del punteggio assegnato a ciascun docente nell'ambito della fase di riferimento" (tribunale di Salerno, ordinanza del 31.10.2016).

Anche il Tribunale di Roma con ordinanza del 21.11.2016: "Secondo quanto disposto dalla legge (L.107/2015 art.1 comma 108) dal CCNI (art.3 all.A), e ribadito in vari precedenti di merito, infatti, l'ordine di preferenza è dato dal punteggio più alto e risulta pacifico (oltre che provato, v.all. prospetto) che altri aspiranti con punteggio inferiore siano stati assegnati a posto compreso nell'ambito preferito dalla odierna ricorrente".

Ebbene nella domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, la ricorrente non ha indicato l'ambito Lombardia 9 nelle preferenze.

A conferma della palese illegittimità, è sufficiente osservare che, dalla documentazione versata in atti, si evince che altri docenti rientranti nella fase C, con un punteggio inferiore rispetto alla ricorrente, hanno ottenuto l'assegnazione in un ambito più vicino alle loro residenze espressamente indicato tra le preferenze della ricorrente. Infatti come si evince dall'elenco sulla mobilità nazionale del 2016 del MIUR di pubblicazione dei movimenti dei docenti, sono stati assegnati posti nei seguenti ambiti a docenti controinteressati con punteggio minore di quello della ricorrente: docente DE SIMONE CLEMENTINA (11.09.74) Fase C- punti 3 - Campania



ambito 14; docente COCCARO ROSA n. 21.02.1964 punti 3- Campania
ambito 25; CAGNASSI ANNALISA n.05.02.1985 punti 8 Campania 14;
MARTUCCELLI ANNA n.26/11/1980 punti 37 Campania13 posto lingua
inglese.

Nella fattispecie in esame, dunque, è evidente che il punteggio ottenuto dalla ricorrente, in virtù del quale è stata inserita nel piano di mobilità dei docenti, sarebbe stato sufficiente per garantire alla stessa una sede di servizio più vicina alla sua abitazione, essendo collocata, negli elenchi delle assegnazioni relative alla fase C per la sua classe di concorso, con un punteggio più alto, rispetto ad altri docenti.

Ciò dimostra l'assoluta violazione dei principi di prevalenza nell'assegnazione delle sedi di servizio e determina una evidente disparità di trattamento fra i medesimi destinatari della , fase di assunzione C, cui non è stato garantito il diritto di essere assunti in una delle sedi indicate nella domanda ed in relazione ai relativi punteggi attribuiti.

Per tale motivo, la condotta dell'Amministrazione resistente ha determinato delle evidenti distorsioni nella procedura di assegnazione delle sedi di servizio definitive, generando una palese disparità di trattamento ed una violazione del principio costituzionalmente garantito di eguaglianza fra coloro che, nonostante avessero punteggi inferiori alla ricorrente, si sono visti assegnare delle sedi vicino casa o nella Regione di provenienza, rispetto alla sig. ra Fabiano, con un punteggio decurtato a 28 punti, si è vista assegnare una sede lontana centinaia di chilometri dai propri familiari.

In merito a ciò, è pacifico che "l'assegnazione delle sedi di servizio ai vincitori di un pubblico concorso debba tener conto delle preferenze dei



candidati risultati vincitori, valutate secondo l'ordine risultante dalla graduatoria definitiva. Trattasi infatti dell'unico criterio idoneo ad assicurare, in linea di principio, il pieno rispetto dei fondamentali valori della trasparenza delle scelte e di imparzialità della funzione amministrativa” (cfr. T.A.R. Piemonte – Torino, Sez. I, sent. n.3033 del 2006).

“Il criterio dell’assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l’ordine di graduatoria assurge al rango di principio generale della materia, con la conseguenza che il criterio medesimo va applicato anche nel caso in cui non sia previsto dal bando e che è un legittimo interesse del vincitore di concorso la scelta della sede tra quelle non ancora occupata da chi lo precede” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. del 14.01.2013; T.A.R. Lazio – Roma, Sez.II ter, sent. N. 7741 del 31.07.2009).

Il MIUR si è avvalso nella assegnazione delle sedi, nella procedura di mobilità, dell’algoritmo, un sistema informatico, che ha operato erroneamente, non tenendo conto dei criteri suindicati e creando, pertanto un contenzioso a livello nazionale, perché in manifesta violazione dei principi di ordine generale e costituzionali, che regolano l’agire della P.A.

Sul punto, recentissima giurisprudenza ha rilevato che: “Palese è infatti che l’adozione e l’esecuzione del provvedimento oggetto di contestazione siano avvenute in violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede e di buon andamento della P.A., ai quali l’esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi. In tal senso, peraltro, si sono già espressi i giudici di merito che hanno esaminato situazioni del tutto sovrapponibili a quella per cui si procede (cfr. Tribunale di Taranto del 20.09.2016; tribunale



di Trani del 14.09.2016; Tribunale di Foggia del 05.10.2016; Tribunale di Frosinone, 28.09.2016).

Quindi alla luce delle considerazioni che precedono, stante la totale illegittimità della modalità attraverso la quale è stata svolta la procedura di mobilità, è evidente la lesione del diritto della ricorrente che si è vista portare via il posto, nella scelta dell'assegnazione dell'ambito di servizio, da docenti collocati nella stessa posizione giuridica, provenienti dalla medesima fase di assunzione del piano straordinario di cui alla L.n.107/15 ed inseriti nella medesima graduatoria, ma con punteggi inferiori a quello della ricorrente. Sempre in casi identici a quello de quo: “ Detto principio vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono anzianità, titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi. D'altronde il MIUR con il proprio comportamento processuale, ha rinunciato a fornire qualsivoglia motivazione in ordine ai criteri utilizzati per l'assegnazione della ricorrente in una sede distante rispetto a quelle indicate tra le preferenze. Nel caso specifico sussiste all'evidenza documentale il mancato rispetto dell'ordine degli ambiti indicati nella domanda. Tale condotta amministrativa in relazione al provvedimento censurato anche per carenza istruttoria e disparità di trattamento, concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. di cui all'art.97 della Costituzione, oltre che dell'art.1, comma 108, L.107/15 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all'O.M.), dell'art. 6 CCNI mobilità scuola del 08.04.2016 e dell'ordinanza



ministeriale n.241/2016, nonché dell'art.28, comma 1, d.p.r. n.487/94” (Tribunale di Napoli, ordinanza del 22.09.2016; Tribunale di Napoli Nord, ordinanza del 22.09.2016; Tribunale di Trani ordinanza del 14.09.2016; Tribunale di Torino ordinanza del 2.11.2016; Tribunale di Venezia ordinanza del 22.11.2016).

Inoltre, “Risulta palese, quindi, la violazione da parte dell’Amministrazione dei criteri sopraindicati, con particolare riferimento alla valutazione delle istanze e alla conseguente attribuzione della sede in ragione del punteggio ottenuto con riferimento alle varie preferenze espresse” (Tribunale di Verona, ordinanza del 24.10.2016).

Bisogna anche considerare un ulteriore aspetto, dato dalla assoluta illegittimità dell’operato dell’Amministrazione che, a fronte degli errori commessi, in totale violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’Amministrazione nonché dei principi di economicità ed efficienza della stessa, non ha rimediato agli stessi, nemmeno con le richieste di mobilità presentate per gli anni 2017/18 e 2018/19.

In sintesi, parte resistente ha 1) commesso chiari errori nelle operazioni di mobilità, assegnando ambiti più vicini alla residenza, a docenti con punteggio inferiore a quello della ricorrente, generando una manifesta disparità di trattamento; 2) ha assegnato alla ricorrente un ambito territoriale non rispettoso delle tabelle di viciniorietà; 3) non ha avviato nemmeno con la domanda di trasferimento per l’anno scolastico 2017/2018; 4) ha assegnato alla ricorrente un punteggio errato (28, invece di 119), per non avere considerato i 9 anni preruolo prestati nella scuola paritaria né i titoli posseduti dalla stessa.



E' evidente che il modus operandi tenuto dall'amministrazione intimata, si appalesa del tutto illegittimo; ne consegue che la ricorrente ha diritto a vedersi assegnare un ambito territoriale più vicino alla propria residenza e, comunque, nella Provincia di Napoli.

Tutto ciò premesso, la sig.ra Anna Fabiano, come sopra rappresentata difesa e domiciliata, chiede che l'On.le Tribunale, previa fissazione dell'udienza di discussione, voglia così provvedere:

1) In via principale, accertare e dichiarare il diritto della Docente alla valutazione per la mobilità 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e per tutte quelle a seguire, anche i fini della ricostruzione di carriera, del servizio pre ruolo svolto negli istituti scolastici paritari, così come documentato in atti nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale con conseguente disapplicazione delle disposizioni di cui alle Note Comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S 2016/2017 nella parte in cui il servizio paritario prestato nelle scuole paritarie non è valutabile.

2) In via principale, accertare e dichiarare il diritto della Docente alla valutazione per la mobilità 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e per tutte quelle a seguire, anche i fini della ricostruzione di carriera, del servizio pre ruolo svolto negli istituti scolastici paritari, così come documentato in atti nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale con conseguente disapplicazione delle disposizioni di cui alle Note Comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S 2017/2018 e 2018/2019 nella parte in cui il servizio paritario prestato nelle scuole paritarie non è valutabile.

3) Dichiarare l'illegittimità e nullità e/o inefficacia, con conseguente



disapplicazione nei riguardi della docente delle disposizioni di cui alle Note Comuni allegate ai CCNI per la mobilità del personale docente A.S 2017/2018 e come richiamato dal CCNI 2018 che ha prorogato quello dell'anno precedente nella parte in cui è stabilito che il servizio paritario prestato nelle scuole paritarie non è valutabile.

4) Accertare e dichiarare il diritto della docente alla rettifica e, quindi, alla conseguente modifica della graduatoria per la mobilità a.s.2016/2017 ed in quelle a seguire, quindi, anche per la graduatoria 2017/2018 e 2018/2019 e dichiarare il diritto della docente alla valutazione per la mobilità 2018 e per quelle a seguire oltre per la ricostruzione di carriera del servizio pre ruolo svolto negli istituti scolastici paritari, così come documentato in atti pari a PUNTI 137.

5) Annullare quindi il trasferimento nell'ambito Lombardia 9 e riconoscere punti 137 (78 per 13 anni di servizio; 53 per titoli; 6 per ricongiungimento genitori) ai fini della corretta composizione delle graduatorie di mobilità e anche ai fini della ricostruzione di carriera.

1) Senza recesso dalla superiore domanda principale e solo per eccesso di difesa : Ordinare alla Amministrazione l'assegnazione della Istituzione scolastica legittima in relazione al punteggio vantato dalla ricorrente in relazione all'anzianità di servizio maturata e dei titoli posseduti.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e con distrazione a favore dei procuratori costituiti.

Salvis Juribus

In via istruttoria:

Ordinare ex art.210 c.p.c., ove ritenuto necessario, all'Amministrazione



resistente di esibire in giudizio gli elenchi dei partecipanti che hanno ottenuto l'assegnazione nella mobilità 2016, 2017 e 2018, con l'indicazione del punteggio dettagliato per ogni singolo titolo, e delle eventuali precedenza.

Dichiarazione ai fini del contributo unificato

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13, comma 6 quater, lettera c), come introdotto dal D.L. n° 98 del 06.07.2011, di modifica del DPR n°115 del 30.05.2002, aggiornato dalla Legge n° 228 del 24.12.2012, si dichiara che la presente causa è di valore indeterminabile e il contributo unificato è di euro 259,00. Si offrono in comunicazione, nonché a corredo probatorio, mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti in copia:

1. Copia Stralcio G.A.E.;
2. Copia contratto di assunzione
3. Copia domanda mobilità 2016;
4. domanda AP 2016
5. Copia mail MIUR di notifica assegnazione Ambito 9 Lombardia;
6. stralcio mobilità nazionale 2016;
7. Copia tentativi di conciliazione e richiesta rettifica punteggio
8. tabella mobilità CCNI 2016 allegato;
9. copia domanda mobilità 2017;
10. domanda passaggio di ruolo 2017;
11. copia domande di A.P. 2017;
12. copia domanda mobilità 2018
13. copia domanda passaggio ruolo 2018
14. copia domanda di A.P. 2018



15. copia circolare usp na A.P. sostegno;
16. tabella mobilità 2018-19;
17. contratto scuola paritaria;
18. titoli;
19. copia domanda L.104 madre;
20. copia domanda L.104 padre;
21. bollettino risultati trasferimenti interprovinciali 2018;
22. Sentenza C.A. Aquila n.235/18;
23. Sentenza C.A. Milano n.760/18;
24. Sentenza Tribunale Rovigo n.71/18;
25. Ordinanza TAR Lazio n. 322/18
26. Sentenza Tribunale Napoli

La presente documentazione allegata, considerato il superamento dei files del PCT, verrà inviata con più buste telematiche.

Napoli, 30.12.2018

avv. Carmela Esposito Caputo

Avv. Elvira Esposito

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI

(EX ART. 151 C.P.C.)

La sig.ra Anna Fabiano rappresentata e difesa dall' Avv. Carmela Esposito ed Elvira Esposito, giusta procura in calce al presente atto

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità della procedura seguita dal MIUR in ordine all'assegnazione del corretto punteggio alla parte ricorrente; ai fini di una corretta instaurazione del



contraddittorio tra le parti, il ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i docenti controinteressati, ossia a tutti i docenti che hanno ottenuto l'assegnazione d'Ambito indicato prioritariamente dalla ricorrente, di cui alla domanda di mobilità ed aventi un punteggio inferiore. Rilevato che, la notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari e della impossibilità di individuarli tutti, non garantirebbe l'effettiva instaurazione del contraddittorio e sarebbe eccessivamente onerosa; la tradizionale notifica per pubblici proclami, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sarebbe inidonea allo scopo giacchè non prevede la pubblicazione integrale del testo introduttivo del presente giudizio, oltre che eccessivamente onerosa; l'Ill.mo Giudice adito può autorizzare ai sensi dell'art. 151 c.p.c. che la notifica avvenga con qualsiasi mezzo, purchè "... le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come inviolabile in ogni stato e grado del processo ..." (Cass. n. 13868/2002), così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto onde garantire anche il principio fondamentale del diritto al contraddittorio (Cass. n. 3286/2006 e n. 4319/2003). La notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet del MIUR è certamente idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso, e permetterebbe ad eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento; questa forma di notificazione è utilizzata dai Giudici Amministrativi ed Ordinari in tutti i casi come il presente (TAR Lazio nn. 176-177-178- 179/2009; Trib. Genova del 01/09/2011 e Trib. Foggia del 07/11/2014).



Tutto ciò premesso e considerato, nella veste di cui sopra, formula

ISTANZA

Affinche l'Ill.mo Tribunale di Napoli in funzione del Giudice Unico del
Lavoro

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza:

1.Quanto ai potenziali controinteressati, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione di udienza medesimi sul sito internet del MIUR.

2. Quanto all'Amministrazione convenuta, mediante consegna di copia all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, ovvero ai sensi della L.53 del 1994 a mezzo posta elettronica certificata. Napoli, 29.12.2018

Avv. Carmela Esposito

avv. Elvira Esposito

